

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-487 del 01/02/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. INTERNATIONAL FOOD SRL con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Canonica n. 1009. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione bevande ed alimenti biologici e non sito nel Comune di Gatteo, Via Pablo Neruda n. 67
Proposta	n. PDET-AMB-2023-500 del 01/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. INTERNATIONAL FOOD SRL con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Canonica n. 1009. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione bevande ed alimenti biologici e non sito nel Comune di Gatteo, Via Pablo Neruda n. 67**

## LA DIRIGENTE

### Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gatteo in data 15/09/2022, acquisita al Prot. Com.le 14530 del 16/09/2022 e da Arpae PG/2022/153090, da **INTERNATIONAL FOOD SRL** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Canonica n. 1009, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione bevande ed alimenti biologici e non sito nel Comune di Gatteo, Via Pablo Neruda n. 67, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Dato atto** che, trattandosi di prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quindi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 16702 del 17/10/2022 acquisita al PG/2022/169947, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Atteso** che con nota Prot. Com.le 16698 del 17/10/2022, acquisita al PG/2022/169937, è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e sono state richieste integrazioni;

**Visto** il completamento della richiesta integrazioni trasmesso dal SUAP alla Ditta in data 07/11/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/182478;

**Dato atto** che in data 16/11/2022 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 18510 e da Arpae al PG/2022/188936;

**Viste** le integrazioni volontarie trasmesse in data 10/01/2023 ed acquisite al PG/2023/4157;

**Atteso** che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 1479 del 27/01/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/15507, il Responsabile del SUAP del Comune di Gatteo ha comunicato quanto segue: *"(...) Vista la valutazione previsionale di impatto acustico (in data 09 agosto 2022) redatta dai Tecnici competenti in acustica, (...), trasmessa al protocollo comunale in data 15.09.2022, prot. n. 14530 del 16.09.2022, contestualmente all'istanza di AUA che riporta le seguenti conclusioni: "Le valutazioni svolte nella presente relazione mostrano che, osservando le prescrizioni correlate all'insediamento dell'attività, si verificherà un impatto acustico conforme ai limiti differenziali di immissione, senza alterare in modo significativo l'attuale clima acustico dell'area. L'insediamento dell'attività in oggetto risulta perfettamente compatibile con la destinazione d'uso del territorio. Qualora si dovessero produrre modifiche nel regime delle attività, o si dovessero palesare sorgenti sonore diverse da quelle dichiarate, si dovrà procedere ad un aggiornamento dell'impatto acustico". Visto il seguente parere acustico prot. n. 6328 del 13.01.2023 di ARPAE – Servizio Territoriale Forlì-Cesena in merito alla suddetta valutazione previsionale di impatto acustico, pervenuto a questo Comune in data 13.01.2023 (prot. comunale n. 681 del 14.01.2023): "... per quanto sopra, non si rilevano elementi ostativi all'ampliamento in oggetto, pertanto, con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si esprime parere favorevole. Da ultimo, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, al periodo di riferimento in cui viene espletata (periodo diurno e notturno), ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge. Si richiama comunque che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio." Considerato quanto sopra, si prende atto di quanto dichiarato dai Tecnici competenti in acustica, (...), nella valutazione previsionale di impatto acustico in data 09 agosto 2022 e presentata a questo Comune il 15.09.2022, prot. n. 14530 del 16.09.2022, contestualmente all'istanza di AUA, facendo propri i richiami formulati da ARPAE – Servizio Territoriale Forlì-Cesena nel proprio parere acustico prot. n. 6328 del 13.01.2023 pervenuto a questo Comune in data 13.01.2023 (prot. comunale n. 681 del 14.01.2023).";*

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 19/01/2023, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 1478 del 27/01/2023, acquisito da Arpae al PG/2023/15502, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Gatteo;

**Evidenziato** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **INTERNATIONAL FOOD SRL** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Gatteo ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **INTERNATIONAL FOOD SRL** (C.F./P.IVA 04278510401) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Canonica n. 1009, per lo stabilimento di produzione bevande ed alimenti biologici e non sito nel Comune di Gatteo, Via Pablo Neruda n. 67.

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**.

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Gatteo e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Gatteo ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Gatteo per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est  
Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A PREMESSE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Gatteo, con nota prot. n. 16702 del 17/10/2022 acquisita al protocollo di Arpae PG/2022/169947, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Gatteo;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Hera spa, gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera trattasi di stabilimento di produzione di alimenti vegetali e biologici, in cui saranno presenti le emissioni in atmosfera derivanti da due generatori di vapore a metano con potenza termica pari a 2,44 MW ciascuno.

Con nota PG/2022/156873 del 26/09/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Gatteo di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 18515 del 17/11/2022, acquisita al prot. di Arpae PG/2022/189159 del 17/11/2022, il Comune di Gatteo – Settore Urbanistica Edilizia ha comunicato quanto di seguito riportato:

*“...omissis...”*

*L'area di proprietà INTERNATIONAL FOOD s.r.l. si trova in territorio del Comune di Gatteo e l'ambito in cui è inserita l'area è A13-1 tessuti specializzati produttivi e terziari, sottoposto alla disciplina del RUE, in particolare all'art. 4.9.1.*

*La proposta di trasformazione presentata consiste in un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione senza aumento di volume. La demolizione del vecchio fabbricato preesistente è stata realizzata in forza della SCIA n. 206 - prot. n. 15730 del 12.10.2021 e successiva variante.*

*Con la presentazione della SCIA n. 66 - prot. n. 12648 del 13.08.2022 si intende realizzare il nuovo stabilimento costituito da due funzioni principali, distinte ma comunicanti tra loro: lo stabilimento produttivo e il centro direzionale, oltre che la costruzione di un nuovo fabbricato per ospitare un'officina con relativo spogliatoio e vani tecnici.*

*Le destinazioni d'uso previste, in riferimento a quanto previsto dall'art. B2.1 del vigente regolamento edilizio, rientrano nel gruppo c3 – funzioni produttive di tipo manifatturiero e nel gruppo d2 – funzioni direzionali. L'art. 4.3.2 delle norme del RUE ammette, negli ambiti specializzati per attività produttive A-13, le funzioni produttive c3 e le funzioni direzionali d2.*

*Tutto ciò premesso e considerato che il tecnico progettista ha asseverato, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e il non contrasto con quelli adottati, la loro conformità al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) o al regolamento edilizio comunale, al Codice Civile e che le stesse rispettano la disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. n. 15 del 2013; pur non essendosi ancora conclusa l'attività istruttoria relativa all'edificio RILASCIA PARERE FAVOREVOLE in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Gatteo”.*

Con nota PG/2022/193273 del 23/11/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di

Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota prot. 2023/0005162/P del 09/01/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/3220 del 09/01/20223, ha trasmesso le proprie valutazioni sull'istanza di AUA, come di seguito riportato:

*“In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con prot. N. 2022/0252939/A, il 19/09/2022, esaminata la documentazione e valutate le successive integrazioni del 21/11/2022 (ns prot.2022/031303/A), prodotte dalla Ditta INTERNATIONAL FOOD S.R.L.. in merito all'attività di lavorazione nell'impianto sito nello stabilimento in via Pablo Neruda n°67 Gatteo, preso atto della dichiarata assenza di esposizione dei lavoratori alle operazioni di pulizia dei macchinari con soluzione di acqua e soda caustica al 2%, si esprime per quanto di competenza parere favorevole con i limiti e le prescrizioni decisi da ARPAE – Servizio Territoriale”.*

Con nota PG/2023/6694 del 16/01/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

*“...omissis...”*

**EMISSIONI E1 E2 IMPIANTI TERMICI GENERATORI DI VAPORE (A METANO 2240 kW l'una) - Tali impianti hanno utilizzo produttivo in quanto fornisce calore necessario per le attività. Si tratta di Nuovi medi impianti di combustione alimentati a gas naturale assoggettabile ai limiti di cui al punto 1.3 della parte 3 allegato I degli allegati al DLgs 152/06 impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.**

*Con riferimento ai criteri Criaer [approvati con Deteterminazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999], per gli impianti termici a metano si può fare riferimento al punto 4.12.22 “Produzione di calore, energia o vapore in impianti termici inseriti in un ciclo produttivo aventi potenzialità termica inferiore a 50 MW e alimentati con combustibili gassosi (gas metano e gas naturale)”*

*a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

<b>INQUINANTE</b>	<b>CONCENTRAZIONE MASSIMA</b>
	(mg/m <sup>3</sup> )

Materiale particellare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35

*I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.*

*b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.*

*In relazione agli allegati del DLgs 152/06, si riporta la tabella dei limiti di cui punto 1.3 alla parte 3 (valori di emissione per specifiche tipologie di impianti) dell'allegato I degli allegati alla parte V .*

*1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.*

*...omissis...*

*[In base all'Allegato I alla parte V del DLgs 152/06 parte III i limiti di emissione applicabili ai nuovi impianti termici produttivi alimentati a combustibili gassosi, sono quelli più restrittivi sotto riportati stabiliti dalla Terza Tabella del punto 1.3 “Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi”]:*

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup> [3]	5 mg/Nm <sup>3</sup> [3]
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup> [1]	200 mg/Nm <sup>3</sup> [1]

ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup> [2] [3]	35 mg/Nm <sup>3</sup> [2] [3]
<p>[1] 100 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas naturale.  [2] 400 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm<sup>3</sup> in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica.  [3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.</p>		

[In considerazione della nota 1 della precedente tabella, trattandosi di un impianto alimentato a metano il limite di emissione per gli ossidi di azoto è pari a 100 mg/Nmc.]

*In merito a quanto prescritto dall'art. 294 del D.lgs. 152/2006 in materia di rendimento della combustione e sistemi di controllo della combustione, nelle integrazioni inviate la ditta dichiara che il modello di caldaia impiegato è dotato di una sonda di misura in continuo dell'ossigeno residuo prima dell'emissione in atmosfera che provvede alla regolazione automatica dell'apporto di aria comburente.*

*Detta soluzione è pertinente con quanto previsto dall'articolo sopra citato.*

*Pertanto si fissano tale limite e prescrizione sotto riportato.*

*Tabella di riferimento: Emissione E1 - E2*

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1 - E2	IMPIANTO TERMICO A METANO (2440 kW CADAUNO)
Portata massima	2569 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza	8 m
Durata	discontinuo
Sezione	0,096 mq
Impianto di abbattimento	assente
Inquinanti	
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	monitoraggio annuale

*In conclusione si valuta che la ditta debba:*

- *effettuare la messa a regime dei punti di emissione E1 ed E2;*
- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale”.*

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Gatteo in data 16/09/2022 prot. n. 14530, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.



## C EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di bevande ed alimenti biologici e non sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

**EMISSIONE E1 – CALDAIA PER GENERAZIONE DI VAPORE (2,44 MW, a metano) - Medio impianto di combustione nuovo**

**EMISSIONE E2 – CALDAIA PER GENERAZIONE DI VAPORE (2,44 MW, a metano) - Medio impianto di combustione nuovo**

Portata massima	2.600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	17	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	100	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

- 2 La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Gatteo la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1 ed E2, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- 3 **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- 4 Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- 5 La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio alle emissioni E1 ed E2 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
- 6 Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
- 7 La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.  
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)  
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

8 Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.  
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
  - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
    - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
    - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
    - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
  - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
- 9 Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA**

### **PREMESSA**

- Esaminata la domanda prevenuta a mezzo pec il 15.09.2022 ed acquisita al prot. com.le n. 14530 del 16.09.2022 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente lo scarico in fognatura nera di acque reflue industriali provenienti dall'attività di produzione bevande vegetali da insediare a Gatteo in via Neruda;
- Vista la documentazione tecnica integrativa trasmessa in più fasi, da ultimo con pec prot. n. 467 in data 11.01.2023.
- Visto il "Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura" rilasciato da HERA S.p.A. (prot. n. 5499 del 19.01.2023) pervenuto in data 20.01.2023 - prot. n. 1088 del 20.01.2020, col quale si emette parere favorevole al rilascio dell'atto autorizzativo, con prescrizioni.

### **CARATTERISTICHE**

Responsabile dello scarico:	International food Srl
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA PABLO NERUDA, 67 - GATTEO
Destinazione d'uso dell'insediamento:	Produzione bevande e alimenti biologici e non
Classificazione dello scarico:	Acque reflue industriali
Potenzialità dell'insediamento:	84.000 mc/anno - 300 mc/giorno
Recettore dello scarico:	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Equalizzazione/sedimentazione
Impianto finale di trattamento:	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico di acque reflue industriali in fognatura è soggetto alle seguenti prescrizioni impartite da HERA S.p.A.:

1) Nella rete fognaria nera di Via Neruda sono ammessi gli scarichi derivanti da: **operazioni di estrazione, sterilizzazione, confezionamento, lavaggio macchinari e cisterne con utilizzo di acqua e soda caustica al 2%, lavaggio ambienti.**

Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

**COD<=3400 mg/l;**

**BOD5<=615 mg/l;**

**Solidi sospesi totali<=500 mg/l.**

- 3) Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, COD1h, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Azoto totale, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Grassi e olii animali/vegetali, Cloruri, Solfiti, Ferro, Alluminio.
- 4) Le deroghe di cui al punto 2 sono concesse sulla base di un volume di scarico autorizzato non superiore a: **84.000 mc/anno - 300 mc/giorno - 18,75 mc/h - 5,2 l/sec.** Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- 5) Le acque reflue domestiche, afferenti alla vasca di accumulo da 400 mc unitamente alle acque reflue da processo produttivo, saranno considerate ai fini tariffari e gestionali, come acque reflue industriali.
- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- vasca di accumulo/egalizzazione 400 mc** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
  - vasca di sedimentazione con dosaggio coagulanti 40 mc** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
  - misuratore di portata elettromagnetico collegato a sistema di telecontrollo Hera** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, dotato di uscita Modbus, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;
  - campionatore automatico** (sulla linea di scarico acque reflue industriali), modello e posizione da concordare con HERA.
  - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 6 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
- 8) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **verifica specialistica e certificata di funzionalità del misuratore di portata** allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il **rapporto di verifica** dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.
- 9) Il collettore di scarico posto a valle della vasca di accumulo e l'impianto di sollevamento posto in Via Neruda sono privati pertanto la gestione e manutenzione degli stessi è a totale cura e oneri del privato. Per la parte di rete e per il sollevamento in comune con la ditta Consorzio Gatteo Proteine, deve essere prevista una gestione congiunta degli impianti.
- 10) Le operazioni di pulizia e manutenzione dell'impianto di pretrattamento deve essere effettuata con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento dello stesso. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 11) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 12) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 13) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente. 14) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

15) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

16) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

17) La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

18) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

19) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA la piombatura.**

20) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**